



CITTA' DI PORTO VIRO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni;

Visto il D.L. 21/05/2008, n. 93 convertito nella L. 24/07/2008, n. 126;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 28/02/2011;

Visto il regolamento in vigore dal 01.01.2007, approvato con deliberazioni di C.C. n°16 dell'11/04/2007 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

Il 16 GIUGNO P.V. scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell'I.C.I.

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili va versata in due rate:

la prima, in acconto, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;

la seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre 2011 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato in acconto.

N.B.: L'imposta dovuta per l'anno in corso può essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

COME CALCOLARE L'IMPOSTA

La base imponibile è costituita:

- per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a:
 - 100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C, escluse le categorie A10 e C1);
 - 140 per i fabbricati di tipo B;
 - 50 per uffici, studi privati (A10), alberghi, teatri, banche, ecc.(D);
 - 34 per negozi e botteghe (C1);
 - per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (al fine di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente, la G.M. con Delibera n° 54 del 12/03/2008 ha approvato la tabella dei valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'I.C.I.);
 - per i terreni agricoli, dal reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto Terreni al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.
- L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità:

- versamento diretto presso gli sportelli **EQUITALIA POLIS S.p.a, Agente Della Riscossione Per La Provincia Di Rovigo** o le banche convenzionate (con bollettino di c.c.p.);
- versamento su apposito **c.c.p. n. 88630215 intestato a : EQUITALIA POLIS SPA - PORTO VIRO -RO - ICI ;**
- versamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari mediante l'utilizzo del modello F 24.

- **Importo minimi:** Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno, al netto delle detrazioni, risulta inferiore a € 5,00 (cinque/00). Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti (art. 10, comma 10 del regolamento comunale).

- **Arrotondamento:** Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- **Contitolari:** Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile i versamenti I.C.I. eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

ALIQUOTE

L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, le seguenti aliquote :

- **Fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze** **5 per mille**
- **Altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli** **7 per mille**

ABITAZIONE PRINCIPALE

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, **sono ESCLUSE dall'ICI (ad eccezione categorie catastali A1-A8-A9):**

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (ubicata nello stesso edificio o ad una distanza massima di 200 metri - appartenenti alle categorie catastali C2, C6,C7);

Sono assimilate all'abitazione principale ai sensi di Legge o di Regolamento e pertanto godono della medesima esenzione, sia per l'abitazione che per le pertinenze, le seguenti fattispecie:

- le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale ICI, con presentazione di comunicazione entro l'anno di imposizione;
- le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dal cittadino che acquisisce la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R.;
- l'unità posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune;

DETRAZIONI

(per le abitazioni principali non rientranti nell'esenzione di cui al d.l. 27/05/2008, n. 93)

Detrazione per l'abitazione principale € 103,29.

In relazione a particolari situazioni di carattere sociale per il corrente anno sono concesse a richiesta, le seguenti detrazioni d'imposta, non cumulabili:

1. Persone titolari di solo reddito di pensione integrata al minimo dell'INPS o invalidità (con importo non superiore alla pensione integrata al minimo dell'INPS) e di quello relativo alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale.	Detrazione per € 170,00
2. Persone sole titolari di solo reddito derivante da lavoro dipendente d'importo annuo (riferito all'anno precedente) non superiore a € 8.300,00 e a € 6.200,00 se derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attività autonoma (escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze).	Detrazione per € 150,00
3. Nucleo familiare composto da più persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a € 6.200,00 (escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze) per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti i componenti, anche se privi di reddito.	Detrazione per € 150,00
Nucleo familiare con presenza di portatore di handicap con invalidità pari al 100% (certificata dalla competente autorità)	Detrazione per € 150,00

Le richieste di agevolazioni e/o riduzioni devono essere presentate entro l'anno di riferimento dell'imposta come da Deliberazione di C.C. n. 3 del 28/02/2011

La modulistica di richiesta è disponibile presso l'Ufficio Tributi o reperibile sul sito Internet www.comune.portoviro.ro.it servizi / tributi.

LA DICHIARAZIONE ICI

Ai sensi del comma 53 dell'articolo 37 del D.L. 223/06 e a seguito dell'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, è obbligatorio presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 463/97 (concernente la disciplina del modello unico informatico), nei casi di richiesta di particolari riduzioni o detrazioni d'imposta e di dichiarazione del valore delle aree edificabili.

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

La dichiarazione va consegnata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa ai redditi dell'anno in cui avviene la variazione.